

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 47 del 15 febbraio 2024

Associazione La Nuova Agape Onlus, con sede legale in Venezia Mestre. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1bis, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dell'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell'Associazione indicata in oggetto, a seguito dell'intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 231 dell'11 ottobre 2010 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione La Nuova Agape Onlus, con sede legale in Venezia - Mestre, costituita in data 2 ottobre 1995, come da atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep n. 43023, e approvato lo statuto di cui all'atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Mestre (VE), del 21 settembre 2010, rep. n. 124362;
- il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale Ufficio regionale del Runts, con comunicazione del 1 giugno 2023, pervenuta alla scrivente Direzione nella stessa data, informava, tra l'altro, che la suddetta Associazione era stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) per importazione diretta dalla Sezione "imprese sociali" del Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
- l'iscrizione della predetta Associazione quale "cooperativa sociale" nella Sezione "imprese sociali" del Registro delle Imprese e nel Runts a far data dal 21 marzo 2022, risulta confermata dalla consultazione on line dei Registri da ultimo nominati, nei quali peraltro l'Ente risulta iscritto con la nuova denominazione "Freedom onlus società cooperativa sociale";
- a seguito dell'iscrizione dell'Ente nel Runts e stante l'impossibilità, a garanzia dell'affidamento dei terzi, della contemporanea iscrizione in due registri, si ritiene, di dover procedere d'ufficio alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Associazione di che trattasi nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, dove risulta iscritta al n. 615;

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 231 dell'11 ottobre 2010;
- VISTA la comunicazione del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale Ufficio regionale del Runts, del 1 giugno 2023, pervenuta alla scrivente Direzione nella stessa data, prot. reg. n. 299107 del 5 giugno 2023;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTO il D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 112;
- VISTO il D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117;
- VISTO l'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
- VISTA la L. R. n. 54/2012 e s.m.i.;

decreta

1. di sospendere, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo durante il quale l'Ente è iscritto nel Runts, l'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell'Associazione La Nuova Agape Onlus, con sede legale in Venezia - Mestre, codice fiscale 94034680275, iscrivendo contestualmente detta sospensione al numero 615 del Registro medesimo;
2. di dare comunicazione dell'avvenuta sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Ente, ora denominato "Freedom onlus società cooperativa sociale", alla U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale Ufficio regionale del Runts, alla Camera di Commercio di Venezia - Rovigo nonché al rappresentante legale dell'Ente stesso;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio